PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di

CFT S.P.A.

in

GLENALTA S.P.A.

redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-ter codice civile

SOMMARIO

1. **PREMESSE** 1
   - 1.1 Situazione di Glenalta pre-Fusione 1
   - 1.2 Situazione di CFT pre-Scissione CFT e pre-Fusione 2
   - 1.3 Il Master Agreement 3
   - 1.4 La Scissione CFT 3
   - 1.5 L'Acquisizione 4
   - 1.6 La Fusione 4
     - *1.6.1 Emissione delle Azioni a Voto Plurimo Combined Entity* 5

2. **PRESUPPOSTI DELLA FUSIONE** 7

3. **SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE** 8
   - 3.1 Società incorporante 8
     - *3.1.1 Principali informazioni societarie di Glenalta* 8
     - *3.1.2 Capitale sociale e Azioni Speciali di Glenalta* 8
     - *3.1.3 Warrants Glenalta* 10
   - 3.2 Società incorporanda 10
     - *3.2.1 Principali Informazioni societarie di CFT* 10
     - *3.2.2 Capitale sociale di CFT* 11
     - *3.2.3 Azioni a Voto Plurimo CFT* 11

4. **STATUTO DELLA COMBINED ENTITY** 11

5. **RAPPORTO DI CAMBIO E CONGUAGLIO IN DENARO** 13

6. **MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA COMBINED ENTITY** 14

7. **DIRITTO DI RECESSO** 15

8. **DATA DALLA QUALE LE AZIONI DI GLENALTA ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI** 15

9. **EFFETTI TRIBUTARI** 16

10. **DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE** 16

11. **TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI – VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE** 16

12. **DEFINIZIONI** 17

13. **ALLEGATI** 21

A norma dell'art. 2501-*ter* codice civile, gli organi amministrativi di Glenalta S.p.A. ("**Glenalta**" o anche la "**Società**") e di CFT S.p.A. ("**CFT**") hanno redatto il seguente progetto comune di fusione, ai sensi dell'art. 2501-*ter* e ss. codice civile (il "**Progetto di Fusione**") relativo alla fusione per incorporazione di CFT in Glenalta (la "**Fusione**"), approvato dai Consigli di Amministrazione di Glenalta e CFT in data 27 febbraio 2018.

1. PREMESSE

1.1 Situazione di Glenalta pre-Fusione

Glenalta è una *special purpose acquisition company* (c.d. "**SPAC**") di diritto italiano avente quale oggetto sociale la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese, ovvero di potenziali forme di aggregazione della società stessa, mediante fusione, con altre imprese. A tal fine, Glenalta, su proposta dell'organo amministrativo e con l'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, può: (*i*) assumere (mediante la sottoscrizione e/o la compravendita di partecipazioni e/o la fusione di società) partecipazioni in altre imprese solo previa modifica dell'oggetto sociale, ovvero (*ii*) addivenire alla fusione con altra società, solo previa modifica dell'oggetto sociale (l'operazione di cui al punto (*i*) e/o al punto (*ii*), l'"**Operazione Rilevante**").

Ai fini dell'Operazione Rilevante, l'attività di investimento della Società è principalmente indirizzata verso società italiane di medie dimensioni (con un *enterprise value* compreso tra Euro 100 milioni e Euro 400 milioni), non quotate, ad alto potenziale di crescita operanti, sia a livello nazionale sia internazionale, in settori quali: meccanica di precisione, *healthcare*/farmaceutico, arredamento, *luxury*, *fashion*, elettronica, *food & beverage*, *consumer & retail*, logistica e trasporti, distribuzione, benessere e cosmetica, di maggior interesse per la Società, che necessitano di risorse finanziarie a supporto dei propri piani di crescita a livello nazionale e internazionale e con l'obiettivo di conseguire il consolidamento/integrazione di business complementari e la facilitazione dello sviluppo internazionale.

Alla data del Progetto di Fusione, Glenalta ha depositato Euro 98.000.000,00 presso conti correnti vincolati ad essa intestati (i "**Conti Correnti Vincolati**"), corrispondenti alle somme versate per liberare le azioni ordinarie emesse in attuazione dell'aumento di capitale deliberato in data 7 giugno 2017 nel contesto e ai fini della quotazione sull'AIM[1] degli strumenti finanziari di Glenalta, al netto della liquidazione delle azioni ordinarie delle Società con riferimento alle quali è stata esercitata l'opzione di vendita di cui all'articolo 8.5 dello statuto sociale vigente di Glenalta (lo "**Statuto Vigente**").

Secondo quanto indicato nell'articolo 7.3 dello Statuto Vigente, tali somme potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'Assemblea di Glenalta, esclusivamente: (*i*) ai fini dell'Operazione Rilevante; (*ii*) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il Diritto di Recesso (come *infra* definito) dei conferimenti originari nei termini statutari, a seguito delle deliberazioni dell'Assemblea che approvano la modificazione dell'oggetto sociale in relazione al perfezionamento dell'Operazione Rilevante; (*iii*) ai fini dei pagamenti dovuti ai soci che esercitino

[1] Si veda la relativa definizione al paragrafo 12.

l'opzione di vendita di azioni ordinarie di Glenalta ai sensi dell'articolo 8.5 dello Statuto Vigente; (*iv*) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione di Glenalta; e (*v*) in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea.

Con riferimento all'attuale struttura del capitale sociale di Glenalta si prega di fare riferimento al successivo paragrafo 3.1.2.

1.2 Situazione di CFT pre-Scissione CFT e pre-Fusione

CFT è la società capogruppo dell'omonimo gruppo societario (il "**Gruppo CFT**") attivo nella progettazione e produzione di linee produttive relative al packaging, al *processing* e al *sorting* principalmente per l'industria del *food & beverage*.

Alla data del presente Progetto di Fusione, CFT è una società di diritto italiano con sede a Parma (PR), Via Paradigna 94/A, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Parma 02279800342, avente capitale sociale pari a nominali Euro 7.500.000,00, rappresentato da n. 7.500.000 (sette milioni cinquecentomila/00) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna.

Alla data del Progetto di Fusione il capitale sociale di CFT è detenuto come segue:

(a) RPC S.r.l., società interamente partecipata dal signor Roberto Catelli, con sede a Parma, Strada Benedetto Cairoli n. 15, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Parma 02849890344, titolare di una quota pari a 2.250.000 (due milioni duecentocinquantamila) azioni ordinarie di CFT, rappresentativa del 30% del capitale sociale della medesima società;

(b) A.E.A. S.r.l., società interamente partecipata da Adele Catelli, con sede a Parma, Strada Benedetto Cairoli n. 15, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Parma 02849880345, titolare di una quota pari a 2.250.000 (due milioni duecentocinquantamila) azioni ordinarie di CFT, rappresentativa del 30% del capitale sociale della medesima società;

(c) Ma.Li. S.r.l., società interamente partecipata da Livia Catelli, con sede a Parma, Strada Benedetto Cairoli n. 15, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Parma 02849860347, titolare di una quota pari a 2.250.000 (due milioni duecentocinquantamila) azioni ordinarie di CFT, rappresentativa del 30% del capitale sociale della medesima società;

(d) F&B Capital Investments S.r.l., società interamente partecipata da Alessandro Merusi, con sede a Parma, Strada Benedetto Cairoli n. 15, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Parma 08537870969, titolare di una quota pari a 750.000 (settecentocinquantamila) azioni ordinarie di CFT, rappresentativa del 10% del capitale sociale della medesima società;

(i soggetti di cui alle precedenti lettere da (a) alla (d) congiuntamente definiti come gli "**Azionisti**").

Per ulteriori informazioni in merito a CFT si rinvia al successivo paragrafo 3.2 del presente Progetto di Fusione e alla relativa relazione illustrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies* del codice civile, (la "**Relazione Illustrativa**"), che sarà resa disponibile sul sito internet

della Società www.glenalta.com, Sezione "Operazione Rilevante".

1.3 Il Master Agreement

In data 27 febbraio 2018, Glenalta, CFT e gli Azionisti hanno sottoscritto un accordo quadro (il "**Master Agreement**") al fine di disciplinare, tra l'altro, i termini e le condizioni relativi alla realizzazione della Fusione e le norme che regoleranno la società risultante dalla Fusione (la "**Combined Entity**").

Il Master Agreement prevede che il Consiglio di Amministrazione di CFT chiamato a deliberare sul presente progetto di fusione debba altresì deliberare l'approvazione del progetto di scissione relativo alla Scissione CFT (come definita infra) da effettuarsi antecedentemente alla Fusione e finalizzata ad escludere dal perimetro della medesima determinati *asset* di CFT (come meglio indicato nel proseguo).

La Scissione CFT sarà perfezionata entro i 3 (tre) Giorni Lavorativi[2] antecedenti alla stipula dell'atto di fusione relativo alla Fusione (l'"**Atto di Fusione**").

Oltre alla Scissione CFT, nell'ambito del Master Agreement è inoltre prevista l'esecuzione dell'Acquisizione (come definita infra), anch'essa da perfezionarsi antecedentemente alla Fusione (come meglio indicato nel proseguo).

Maggiori dettagli in merito allo Scissione CFT e all'Acquisizione sono esposti nei successivi paragrafi 1.4 ed 1.5.

Per ulteriori informazioni sul Master Agreement, si rinvia alla Relazione Illustrativa del presente Progetto di Fusione e al documento informativo relativo all'Operazione Rilevante predisposto da Glenalta ai sensi dell'articolo 14 del "Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale" di Borsa Italiana S.p.A., documenti che saranno resi disponibili nei termini di legge e regolamentari sul sito internet della Società www.glenalta.com, Sezione "Operazione Rilevante".

1.4 La Scissione CFT

Come previsto dal Master Agreement, antecedentemente rispetto all'esecuzione dell'Acquisizione e della Fusione, CFT procederà al perfezionamento di uno scorporo di parte del proprio patrimonio immobiliare (ivi inclusi i beni immobili a uso strumentale o funzionale all'attività sociale) mediante scissione societaria parziale proporzionale di CFT a favore di più veicoli societari di proprietà degli Azionisti (la "**Scissione CFT**"), il cui progetto di scissione verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione di CFT chiamato a deliberare sul presente Progetto di Fusione.

Nell'ambito della Scissione CFT, l'assemblea di CFT convertirà il 100% delle azioni ordinarie della medesima rappresentative dell'intero capitale sociale di CFT in azioni a voto plurimo post-Scissione CFT (le "**Azioni a Voto Plurimo CFT**").

Per ogni azione ordinaria CFT gli Azionisti riceveranno una Azione a Voto Plurimo CFT. Le Azioni a Voto Plurimo CFT in essere all'esito della Scissione CFT verranno successivamente

---

[2] Si veda la relativa definizione al paragrafo 12.

convertite in azioni della Combined Entity a seguito e per l'effetto della Fusione, secondo il rapporto di cambio ed i termini meglio individuati nel successivo paragrafo 5. Si precisa che le Azioni a Voto Plurimo Combined Entity (come di seguito definite) avranno le medesime caratteristiche e i diritti delle Azioni a Voto Plurimo CFT.

In base al progetto della Scissione CFT e fatta salva la corretta e regolare esecuzione della procedura prevista dalla legge ai fini del perfezionamento della scissione societaria, l'atto di scissione relativo alla Scissione CFT (l'"**Atto di Scissione CFT**") verrà stipulato (i) antecedentemente al perfezionamento dell'Acquisizione e alla stipula dell'Atto di Fusione e (ii) subordinatamente al verificarsi (A) delle circostanze di cui alle lettere (a) e (b) del successivo paragrafo 2, nonché (B) del regolare decorso dei termini di opposizione dei creditori alla Fusione ex art. 2503 del codice civile.

1.5 L'Acquisizione

Come previsto dal Master Agreement, successivamente al perfezionamento della Scissione CFT, lo stesso giorno in cui verrà stipulato l'Atto di Fusione (ma antecedentemente alla stipula del medesimo), Glenalta e gli Azionisti sottoscriveranno un contratto di compravendita di partecipazioni societarie avente ad oggetto il trasferimento a Glenalta da parte degli Azionisti di n. 777.202 Azioni a Voto Plurimo CFT, libere da qualsiasi vincolo e gravame, (le "**Azioni Compravendute**") per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) (il "**Prezzo di Acquisizione**").

La compravendita azionaria di cui al precedente capoverso (l'"**Acquisizione**") sarà eseguita il giorno della sottoscrizione stessa del relativo contratto, mediante trasferimento a favore di Glenalta della proprietà e del godimento delle Azioni Compravendute, con la precisazione che l'integrale pagamento del Prezzo di Acquisizione verrà effettuato solo alla Data di Efficacia della Fusione.

L'esecuzione dell'Acquisizione è risolutivamente condizionata alla mancata intervenuta efficacia della Fusione entro i 15 giorni successivi alla stipula dell'Atto di Fusione.

A seguito ed in virtù del perfezionamento della Fusione le Azioni Compravendute verranno annullate a mente dell'articolo 2504-*ter*, comma secondo, del codice civile.

1.6 La Fusione

Ai fini del perfezionamento della Fusione, l'Assemblea degli azionisti di Glenalta che sarà chiamata, in sede straordinaria, ad approvare il Progetto di Fusione, sarà altresì chiamata ad approvare, in sede ordinaria, tra l'altro:

(a) la proposta di autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante che prevede anche la proposta relativa all'esecuzione dell'Acquisizione ai termini di cui sopra e secondo quanto previsto nel Master Agreement;

(b) la proposta di autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sui Conti Correnti Vincolati: (*i*) ai fini dell'Operazione Rilevante (e quindi anche per il pagamento del corrispettivo dovuto agli Azionisti per l'esecuzione dell'Acquisizione) e (*ii*) per il pagamento del valore di liquidazione delle azioni ordinarie di Glenalta agli azionisti di Glenalta che eventualmente esercitino il Diritto di Recesso (come *infra* definito) a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea di Glenalta del presente Progetto di Fusione

e delle connesse modifiche statutarie di Glenalta, dalle quali il Diritto di Recesso (come *infra* definito) trae causa (come meglio *infra* precisato al successivo paragrafo 7).

Il presente Progetto di Fusione è redatto sul presupposto che, preliminarmente all'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea straordinaria, siano approvate dall'Assemblea ordinaria di Glenalta le proposte di deliberazione sopra descritte.

Ai fini della Fusione, in data 9 gennaio 2018, Glenalta e CFT hanno depositato congiuntamente, presso il Tribunale di Milano, l'istanza per la nomina dell'esperto di cui all'art. 2501-*sexies* codice civile; in data 8 febbraio 2018, il Tribunale di Milano ha nominato Baker Tilly Revisa S.p.A. quale esperto ai sensi della richiamata norma.

Come meglio *infra* precisato al paragrafo 4, per effetto della Fusione Glenalta modificherà, tra l'altro, il suo oggetto sociale inserendovi l'attuale oggetto sociale di CFT; pertanto, a norma dell'articolo 14.3 dello Statuto Vigente, la delibera dell'Assemblea straordinaria di Glenalta che approva il presente Progetto di Fusione, qualificandosi la Fusione come Operazione Rilevante ai sensi dello Statuto Vigente medesimo, è risolutivamente condizionata all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (*i*) l'esercizio del diritto di recesso (il "**Diritto di Recesso**") da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 33% (trentatré per cento) del capitale sociale ordinario dedotte le azioni ordinarie proprie detenute da Glenalta per effetto dell'esercizio dell'opzione di vendita di cui all'articolo 8 dello Statuto Vigente, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e (*ii*) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*qua*ter del codice civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 33% (trentatré per cento) del numero delle azioni ordinarie di Glenalta, rappresentanti il capitale sociale ordinario, dedotto il numero di azioni ordinarie proprie detenute da Glenalta per effetto dell'esercizio dell'opzione di vendita di cui all'articolo 8 dello Statuto Vigente (di seguito congiuntamente le due predette condizioni, la "**Condizione Risolutiva Statutaria**").

Il perfezionamento della Fusione comporterà, alla data di efficacia della stessa, l'estinzione dell'incorporanda CFT.

1.6.1 Emissione delle Azioni a Voto Plurimo Combined Entity

Nell'ambito ed in virtù della Fusione la Combined Entity, oltre ad emettere azioni ordinarie nella misura prevista ai sensi del successivo paragrafo 5, emetterà altresì un determinato numero di azioni a voto plurimo di nuova emissione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2351, comma quarto, del codice civile nella misura indicata al successivo paragrafo 5, (le "**Azioni a Voto Plurimo Combined Entity**") ciascuna delle quali incorporerà:

(a) un diritto di voto pari a 3 (tre) voti in relazione a tutte le deliberazioni di competenza assembleare in sede sia ordinaria sia straordinaria;

(b) diritti di natura economico-patrimoniale eguali a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie della Combined Entity, fatta eccezione per il diritto a ricevere dividendi che sarà attribuito a ciascuna Azione a Voto Plurimo Combined Entity a partire dall'esercizio nel corso del quale:

(i) si sia verificato l'avveramento di entrambe le seguenti condizioni:

(1) si sia verificata la Condizione di Accelerazione[3];

(2) la Combined Entity abbia realizzato un EBITDA Consolidato (pro-formato per tenere conto delle acquisizioni) non inferiore a Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00) per un esercizio oppure un EBITDA Consolidato[4] (pro-formato per tenere conto delle acquisizioni) superiore a Euro 28.000.000,00 (ventotto milioni/00) per 2 (due) esercizi anche non consecutivi, subordinatamente all'ulteriore condizione che il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta Consolidata[5] ed EBITDA Consolidato della Combined Entity non risulti superiore a 3.0x con riferimento all'esercizio nel quale si siano verificate le condizioni di cui al presente punto (i); tali valori di riferimento saranno quelli risultanti dai bilanci consolidati certificati della Combined Entity. Si precisa che, in relazione al calcolo dell'EBITDA Consolidato per le finalità di cui al presente paragrafo, non si terrà conto dei costi non ricorrenti relativi alle operazioni straordinarie da realizzarsi sino alla concorrenza di un ammontare pari al 2% dell'*enterprise value* della società/azienda oggetto di tali operazioni; oppure

(ii) sia decorso il 48° (quarantottesimo) mese successivo alla data di efficacia della Fusione.

Lo Statuto della Combined Entity (come infra definito) prevedrà inoltre che:

(a) le Azioni a Voto Plurimo Combined Entity non siano liberamente trasferibili sino al decorso del 48° (quarantottesimo) mese successivo alla data di efficacia della Fusione fatta eccezione per Trasferimenti[6] (*i*) tra Azionisti, (*ii*) dal singolo Azionista a una persona fisica che detiene direttamente il controllo di diritto di un Azionista alla data del presente Progetto di Fusione, e (*iii*) successivamente al Trasferimento di cui al punto (*ii*), *(x) mortis causa* a favore di un Soggetto Correlato[7] al *de cuius* o *(y)* per atto tra vivi, a una persona rientrante fra i soggetti di cui ai precedenti *(i)* e *(ii)* (i trasferimenti di cui alle lettere (*i*), (*ii*) e (*iii*), i "**Trasferimenti Consentiti**"); e

(b) successivamente al decorso del 48° (quarantottesimo) mese successivo alla data di efficacia della Fusione le Azioni a Voto Plurimo Combined Entity saranno liberamente Trasferibili, fermo restando che (*i*) in caso di Trasferimento di Azioni a Voto Plurimo Combined Entity a soggetti diversi dagli Azionisti o dai Soggetti Correlati agli Azionisti, le Azioni a Voto Plurimo Combined Entity trasferite si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ciascuna Azione a Voto Plurimo Combined Entity; e (*ii*) nei casi di Trasferimento Consentito nel periodo di cui al precedente punto (a), nonché nei casi di Trasferimenti a favore di Azionisti e/o Soggetti Correlati agli Azionisti nel periodo di cui al presente punto (b), le Azioni a Voto Plurimo Combined Entity trasferite – anche indirettamente – continueranno ad essere tali anche

---

[3] Si veda la relativa definizione al paragrafo 12.

[4] Si veda la relativa definizione al paragrafo 1212.

[5] Si veda la relativa definizione al paragrafo 12.

[6] Si veda la relativa definizione al paragrafo 12.

[7] Si veda la relativa definizione al paragrafo 12.

ad esito del Trasferimento.

Le Azioni a Voto Plurimo Combined Entity non saranno ammesse alla negoziazione sull'AIM, né su altri sistemi multilaterali di negoziazione e/o mercati regolamentati.

2. PRESUPPOSTI DELLA FUSIONE

La Fusione di cui al presente Progetto di Fusione presuppone il mancato verificarsi delle seguenti circostanze, previste nel Master Agreement come condizioni risolutive, l'avveramento delle quali determinerebbe la risoluzione del Master Agreement e, di conseguenza, il venir meno dell'impegno di procedere all'esecuzione della Fusione e dell'Acquisizione nei termini e con le modalità ivi previste:

(a) che la delibera dell'Assemblea di Glenalta chiamata, tra l'altro, ad approvare la Fusione non soddisfi i requisiti di cui all'art. 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria;

(b) che la delibera assembleare di cui al punto (a) che precede sia divenuta inefficace per effetto del verificarsi della Condizione Risolutiva Statutaria;

(c) che l'Assemblea di CFT convocata in sede straordinaria per approvare, tra l'altro, il Progetto di Fusione, non deliberi favorevolmente e all'unanimità sulle materie all'ordine del giorno;

(d) il mancato perfezionamento della Scissione CFT entro 3 (tre) Giorni Lavorativi antecedenti la data di stipula dell'Atto di Fusione;

(e) il mancato perfezionamento dell'Acquisizione;

(f) il verificarsi di un Evento Rilevante entro la data di stipula dell'Atto di Fusione;

(g) la mancata approvazione all'unanimità da parte del Consiglio di Amministrazione di Glenalta, entro il 30 marzo 2018, del Documento Informativo;

(h) la mancata approvazione all'unanimità da parte del Consiglio di Amministrazione di CFT, entro il 30 marzo 2018, del Documento Informativo;

(i) (*i*) il bilancio consolidato di CFT relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 non venga approvato e/o comunicato entro e non oltre il 30 aprile 2018, ovvero, alternativamente, (*ii*) l'EBITDA Consolidato e/o l'Utile Netto Consolidato[8] e/o la Posizione Finanziaria Netta Consolidata di CFT determinati sulla base del bilancio consolidato di CFT relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 siano, rispettivamente, inferiori (per quanto riguarda l'EBITDA Consolidato e l'Utile Netto Consolidato) o superiore (per quanto riguarda la Posizione Finanziaria Netta Consolidata) rispetto ai corrispondenti valori comunicati ai sensi dei Financial Highlights[9] per un ammontare superiore al 5% del singolo parametro di riferimento

[8] Si veda la relativa definizione al paragrafo 12.

[9] Si veda la relativa definizione al paragrafo 12.

comunicato ai sensi dei Financial Highlights;

(j) la stipula dell'Atto di Fusione entro la data del 10 settembre 2018.

Per maggiori dettagli in merito alle ragioni dei predetti presupposti, si prega di fare riferimento alla Relazione Illustrativa del presente Progetto di Fusione, che sarà resa disponibile sul sito internet della Società www.glenalta.com, Sezione "Operazione Rilevante", nonché presso le sedi sociali di Glenalta (Via San Pietro all'Orto n. 17, Milano) e di CFT (Via Paradigna 94/A, Parma).

3. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

3.1 Società incorporante

3.1.1 Principali informazioni societarie di Glenalta

Denominazione: Glenalta S.p.A.

Sede legale: Milano, Via San Pietro all'Orto 17.

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano: 09935170960.

3.1.2 Capitale sociale e Azioni Speciali di Glenalta

Il capitale sociale di Glenalta alla data del presente Progetto di Fusione ammonta a Euro 11.800.000,00 (undici milioni ottocentomila/00) ed è diviso in n. 9.800.000 (nove milioni ottocentomila) azioni ordinarie e in n. 200.000 (duecentomila) azioni speciali (le "**Azioni Speciali**"), senza indicazione del valore nominale. Le azioni ordinarie e le Azioni Speciali sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche (il "**TUF**"). Alla data del presente Progetto di Fusione, Glenalta non detiene azioni proprie.

Salvo quanto previsto dallo Statuto Vigente, le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti ed obblighi delle azioni ordinarie. Le Azioni Speciali, in particolare, sono dotate delle seguenti caratteristiche: (*i*) sono intrasferibili fino alla data di efficacia della Operazione Rilevante; (*ii*) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie di Glenalta; (*iii*) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui Glenalta deliberi la distribuzione, per un periodo di 48 (quarantotto) mesi a far tempo dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto di distribuzione di riserve disponibili; e (*iv*) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6.4 dello Statuto Vigente, come specificato nel proseguo.

Ai sensi dello Statuto Vigente (articolo 6, lettera (e)), è previsto che le Azioni Speciali siano convertite automaticamente in azioni ordinarie, con un rapporto di conversione di n. 6 azioni ordinarie per ogni n. 1 Azione Speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale e, per le ipotesi di conversione che non abbia ad oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Azioni Speciali:

(a) nella misura di n. 66.666 (sessantaseimilaseicentosessantasei) Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante e decorso il

7° (settimo) giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;

(b) nella ulteriore misura di:

(i) n. 66.667 (sessantaseimilaseicentosessantasette) Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso in cui, nel periodo compreso tra la data dell'Assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 48 (quarantotto) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie di Glenalta e/o, a seconda del caso, della Combined Entity negoziate sull'AIM, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per azione ordinaria; ovvero

(ii) n. 66.667 (sessantaseimilaseicentosessantasette) Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso in cui, nel periodo indicato sub (i), il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie di Glenalta e/o, a seconda del caso, della Combined Entity negoziate sull'AIM, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per azione ordinaria;

fermo restando che, qualora gli eventi ai punti (i) e/o (ii) che precedono si verifichino dopo la data dell'Assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante e prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante medesima, la conversione delle relative Azioni Speciali sarà comunque eseguita decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;

in caso di rettifiche al valore delle azioni ordinarie di Glenalta comunicate da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), i suddetti valori di Euro 11,00 ed Euro 12,00 saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A.;

(c) nella misura di n. 200.000 (duecentomila) Azioni Speciali (pari al 100% del loro ammontare) nel caso in cui si verifichino tutte e tre le seguenti circostanze: (*i*) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, uno o più degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto Vigente cessi di essere tale per qualsiasi ragione o causa, fatto salvo per le ipotesi di gravi violazioni da parte dei suddetti amministratori di norme di legge e/o di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione; (*ii*) l'Assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali presenti una proposta di nomina assunta ai sensi dell'articolo 6.4 (b) dello Statuto Vigente e del successivo articolo 11.5 ultimo paragrafo dello Statuto Vigente e (*iii*) l'Assemblea ordinaria nomini quali amministratori della Società soggetti diversi da quelli indicati nella proposta di cui al precedente punto (ii);

decorsi 48 (quarantotto) mesi dalla data dell'Assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui alla precedente lettera (b) punti (*i*) e (*ii*), si otterrà in conversione n. 1 (una) azione ordinaria di Glenalta e/o, a seconda del caso, della Combined Entity, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

Alla data del presente Progetto di Fusione, le Azioni Speciali sono detenute, inter alia, come segue:

(a) Luca Fabio Giacometti, titolare di n. 42.000 (quarantaduemila) Azioni Speciali rappresentative del 21% (ventuno per cento) di quella parte di capitale sociale di Glenalta rappresentato da Azioni Speciali;

(b) Gaburo S.r.l. (società controllata da Luca Fabio Giacometti), titolare di n. 42.000 (quarantaduemila) Azioni Speciali rappresentative del 21% (ventuno per cento) di quella parte di capitale sociale di Glenalta rappresentato da Azioni Speciali;

(c) FinOrizzonte S.r.l. (società controllata da Silvio Marenco), titolare di n. 42.000 (quarantaduemila) Azioni Speciali rappresentative del 21% (ventuno per cento) di quella parte di capitale sociale di Glenalta rappresentato da Azioni Speciali;

(d) Stefano Malagoli, titolare di n. 21.000 (ventunomila) Azioni Speciali rappresentative del 10,5% (dieci virgola cinque per cento) di quella parte di capitale sociale di Glenalta rappresentato da Azioni Speciali;

(e) G.L.P. S.r.l. (società controllata da Gino Lugli), titolare di n. 21.000 (ventunomila) Azioni Speciali rappresentative del 10,5% (dieci virgola cinque per cento) di quella parte di capitale sociale di Glenalta rappresentato da Azioni Speciali;

(f) Lorenzo Bachschmid, titolare di n. 9.000 (novemila) Azioni Speciali rappresentative del 4,5% (quattro virgola cinque per cento) di quella parte di capitale sociale di Glenalta rappresentato da Azioni Speciali;

(g) Dario Di Iorio, titolare di n. 4.000 (quattromila) Azioni Speciali rappresentative del 2% (due per cento) di quella parte di capitale sociale di Glenalta rappresentato da Azioni Speciali.

3.1.3 Warrants Glenalta

In data 7 giugno 2017, l'Assemblea straordinaria di Glenalta ha deliberato, tra l'altro, un aumento di capitale al servizio della conversione di massimi n. 5.000.000 (cinque milioni) warrants (i "**Warrants**"), di cui: (i) n. 2.060.000 (due milioni sessantamila) Warrants già emessi e ammessi a quotazione sull'AIM alla data del presente Progetto di Fusione e (ii) i restanti Warrant da emettere e assegnare gratuitamente in favore di coloro che saranno azionisti di Glenalta il giorno antecedente alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (e, in ogni caso, a eccezione di coloro che abbiano esercitato il Diritto di Recesso).

Il Regolamento dei "Warrant Glenalta S.p.A." e lo Statuto Vigente sono disponibili sul sito internet della Società www.glenalta.com, Sezione "Operazione Rilevante".

Per la trasmissione delle "Informazioni Regolamentate", come definite dall'art. 113 TUF, Glenalta si avvale del circuito SDIR gestito da Bit Market Services (il "**Sistema SDIR**"), società del Gruppo London Stock Exchange, avente sede in Milano Piazza degli Affari n. 6.

3.2 Società incorporanda

3.2.1 Principali Informazioni societarie di CFT

Denominazione: CFT S.p.A.

Sede legale: Parma, Via Paradigna 94/A.

Codice Fiscale e P.IVA e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Parma: 02279800342.

3.2.2 *Capitale sociale di CFT*

Alla data del presente Progetto di Fusione il capitale sociale di CFT è pari ad Euro 7.500.000,00 (sette milioni cinquecentomila/00) rappresentato da n. 7.500.000 (sette milioni cinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna, ed è detenuto dagli Azionisti, nelle proporzioni già precedentemente indicate. Alla data del presente Progetto di Fusione CFT non detiene azioni proprie.

Si precisa che, a seguito della Scissione, il capitale sociale di CFT sarà pari ad Euro 2.104.512,00 (duemilioni centoquattromila cinquecentododici/00) rappresentato da n. 7.500.000 (sette milioni cinquecentomila) Azioni a Voto Plurimo CFT prive di valore nominale, e sarà detenuto dagli Azionisti, nelle proporzioni già precedentemente indicate. Anche successivamente alla Scissione, CFT non deterrà azioni proprie.

3.2.3 *Azioni a Voto Plurimo CFT*

A seguito e per l'effetto del perfezionamento della Scissione CFT, le azioni ordinarie di CFT pre-Scissione CFT saranno convertite nelle Azioni a Voto Plurimo CFT.

Le Azioni a Voto Plurimo CFT saranno detenute dagli Azionisti nel medesimo numero e proporzioni attualmente riferibili alle azioni ordinarie di CFT.

4. STATUTO DELLA COMBINED ENTITY

Con l'approvazione del Progetto di Fusione, l'Assemblea straordinaria di Glenalta e l'Assemblea straordinaria di CFT saranno chiamate a deliberare l'adozione del nuovo statuto sociale che sarà adottato dalla Combined Entity con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione nel testo accluso al presente Progetto di Fusione quale Allegato (A) per farne parte integrante e sostanziale (lo "**Statuto della Combined Entity**").

Sub Allegato (B) si allega, altresì, lo Statuto Vigente di Glenalta quale società incorporante.

Le principali modifiche proposte sono di seguito sinteticamente descritte, in via non esaustiva (per il testo completo, si veda l'Allegato (A)):

(a) la denominazione sociale, con modifica dell'"Articolo 1 – Denominazione", in quanto Glenalta assumerà la nuova denominazione sociale "CFT S.p.A.";

(b) l'oggetto sociale, con modifica dell'"Articolo 3 – Oggetto"; Glenalta modificherà il proprio oggetto sociale inserendovi l'oggetto sociale di CFT come riportato nello Statuto della Combined Entity allegato sub (A) al presente Progetto di Fusione;

(c) la modifica dell'"Articolo 4 – Durata", con proroga del termine di durata della Combined Entity al 31 dicembre 2050;

(d) la modifica dell'"Articolo 5 – Capitale sociale" e dell'"Articolo 6 – Azioni" giacché, per

effetto dell'applicazione del rapporto di cambio di cui al successivo paragrafo 5 del presente Progetto di Fusione e del conseguente aumento del capitale sociale per nominali Euro 86.500.000 (ottantaseimilioni cinquecentomila/00), in sede di Fusione la Combined Entity emetterà a servizio del concambio n. 8.826.361 (ottomilioni ottocentoventiseimila trecentosessantuno) tra azioni ordinarie e Azioni a Voto Plurimo Combined Entity, tutte prive di indicazione del valore nominale ed aventi, le prime, le caratteristiche delle azioni ordinarie di Glenalta in circolazione alla data del presente Progetto di Fusione e, le seconde, le caratteristiche meglio descritte nel paragrafo 1.6.1; si dà atto che l'aumento del capitale sociale della Combined Entity a servizio del concambio non è superiore alla somma del capitale sociale di CFT, delle riserve di CFT e delle riserve di Glenalta imputabili a capitale;

(e) la modifica dell'"Articolo 15 – Numero, durata degli amministratori", relativamente *(i)* al numero di amministratori, *(ii)* all'inserimento di un meccanismo di voto di lista per la nomina degli amministratori, *(iii)* all'introduzione di un numero minimo di amministratori indipendenti;

(f) la modifica dell'"Articolo 27 - Liquidazione", relativamente alle modalità di distribuzione del patrimonio netto di liquidazione;

(g) la soppressione o la modifica (a seconda dei casi) delle disposizioni statutarie di seguito elencate al fine di recepire la decadenza delle medesime per effetto del perfezionamento (al momento dell'entrata in vigore della modifica statutaria) dell'Operazione Rilevante:

(i) la decadenza dalla previsione di cui all'"Articolo 6 - Azioni", comma 4, lettera (a);

(ii) (la modifica dalle previsioni di cui all'"Articolo 6 - Azioni", comma 3, comma 4, ai fini di dare atto dell'emissione delle Azioni a Voto Plurimo Combined Entity e relativi diritti e caratteristiche;

(iii) la modifica delle previsioni di cui all'"Articolo 6 – Azioni", comma 4, al fine di dare atto del mutamento delle ipotesi di conversione delle Azioni Speciali;

(iv) la decadenza dalla previsione di cui all'"Articolo 7 – Conferimenti e finanziamenti", comma terzo, relativamente alla disciplina del Conto Corrente Vincolato;

(v) la decadenza dalla previsione di cui all'"Articolo 8 - Recesso e Opzioni di Vendita", comma terzo, in relazione alle modalità di calcolo del valore di liquidazione delle azioni e la conseguente modifica del comma 2, ultimo inciso, del medesimo articolo;

(vi) la decadenza dalle previsioni di cui all'"Articolo 8 - Recesso e Opzioni di Vendita" relative all'Opzione di Vendita;

(vii) la decadenza dalle previsioni di cui all'"Articolo 14 - Deliberazioni", commi 1, 3 e 4, in relazione (1) alla preventiva autorizzazione assembleare per il compimento di atti gestori; (2) alla Condizione Risolutiva Statutaria e (3) alle maggioranze qualificate per le votazioni in sede di assemblea straordinaria;

(viii) la decadenza dalla previsione di cui al primo e all'ultimo inciso dell'"Articolo 26 - Dividendi" relativamente alla destinazione degli utili di esercizio e la conseguente riformulazione del medesimo articolo.

Tutte le predette modifiche e/o decadenze avranno efficacia subordinata e a far data dalla data di efficacia della Fusione.

Per effetto del mutamento di denominazione sociale della Combined Entity, il "Warrant Glenalta S.p.A." verrà inoltre ridenominato, con la medesima decorrenza di cui sopra, "Warrant CFT S.p.A." con conseguente adeguamento del relativo regolamento (in merito si veda anche il successivo paragrafo 11).

5. RAPPORTO DI CAMBIO E CONGUAGLIO IN DENARO

La Fusione verrà deliberata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater* codice civile, sulla base:

(a) della situazione patrimoniale di Glenalta relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 ottobre 2017, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Glenalta in data 11 gennaio 2018, e

(b) della situazione patrimoniale di CFT relativa al periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2017 ed il 31 ottobre 2017, approvata dal Consiglio di Amministrazione di CFT in data 15 gennaio 2018 e proformata per tener conto degli effetti della Scissione CFT.

I Consigli di Amministrazione di Glenalta e di CFT, sulla base della documentazione contabile di cui sopra, sono pervenuti alla determinazione del seguente rapporto di cambio (il "**Rapporto di Cambio**"):

ogni n. 1 (una) Azione a Voto Plurimo CFT, n. 1,3129 (uno virgola tremilacentoventinove) azioni ordinarie della Combined Entity di nuova emissione e/o Azioni a Voto Plurimo Combined Entity di nuova emissione.

Come meglio illustrato nella Relazione Illustrativa del Progetto di Fusione (cui si rinvia), fermo restando il numero complessivo di azioni della Combined Entity assegnate agli Azionisti CFT (senza considerare le azioni già vendute all'atto di compravendita) pari a 8.826.361, il rapporto tra il numero di azioni ordinarie della Combined Entity di nuova emissione e il numero di Azioni a Voto Plurimo Combined Entity di nuova emissione da assegnarsi agli Azionisti potrà variare sulla base dell'applicazione della seguente formula matematica

- **Il numero delle Azioni a Voto Plurimo – sul presupposto che, in applicazione del rapporto di cambio, gli Azionisti CFT vengano a detenere, ciascuno per la propria quota, complessivamente n. 8.826.361 azioni della Combined Entity – sarà complessivamente pari al minore tra i seguenti valori:**

  (a) 4.383.277 – (8.451.499 * [% di recesso dei soci Glenalta][10]); e

  (b) 3.000.000.

---

[10] Per "% di recesso dei soci Glenalta" si intende la percentuale del capitale sociale di Glenalta complessivamente detenuto dai soci che eserciteranno il Diritto di Recesso.

- **Il numero delle azioni ordinarie da attribuirsi agli Azionisti sarà complessivamente pari alla differenza tra (a) il numero delle azioni complessivamente da attribuirsi agli Azionisti (pari a 8.826.361) e (b) il numero delle Azioni a Voto Plurimo, calcolato secondo la formula di cui al precedente punto.**

Ferma restando l'oscillazione del solo rapporto tra numero di azioni ordinarie della Combined Entity e Azioni a Voto Plurimo della Combined Entity da emettersi in sede di Fusione, il Rapporto di Cambio non è influenzato – e quindi non subirà variazioni – per effetto dell'eventuale esercizio del Diritto di Recesso da parte dei soci di Glenalta.

Si precisa che le Azioni Compravendute saranno annullate in sede di Fusione.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Sulla modalità di assegnazione delle azioni ordinarie della Combined Entity e delle Azioni a Voto Plurimo Combined Entity si veda il successivo paragrafo 6.

La Relazione Illustrativa del Progetto di Fusione sarà resa disponibile sul sito internet della Società www.glenalta.com, Sezione "Operazione Rilevante", nonché presso le sedi sociali di Glenalta (Via San Pietro all'Orto n. 17, Milano) e di CFT (Via Paradigna 94/A, Parma).

6. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA COMBINED ENTITY

Glenalta, una volta perfezionato l'atto di compravendita, darà attuazione alla Fusione a mezzo di un aumento di capitale a servizio della Fusione per nominali Euro 86.500.000 (ottantaseimilioni cinquecentomila/00), mediante emissione di n. 8.826.361 (ottomilioni ottocentoventiseimila trecentosessantuno/00) tra azioni ordinarie e Azioni a Voto Plurimo Combined Entity (in base al rapporto già descritto al precedente paragrafo 5) a favore degli Azionisti.

Le azioni ordinarie della Combined Entity di nuova emissione saranno negoziate sull'AIM. Le Azioni a Voto Plurimo Combined Entity non saranno ammesse alla negoziazione sull'AIM, né su altri sistemi multilaterali di negoziazione e/o mercati regolamentati.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Le azioni ordinarie della Combined Entity di nuova emissione e le Azioni a Voto Plurimo Combined Entity, tutte emesse al servizio del Rapporto di Cambio, saranno messe a disposizione degli aventi diritto secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dalla data di efficacia della Fusione, ove si tratti di giorno di borsa aperta, o dal primo giorno di borsa aperta successivo, fermo restando che le Azioni a Voto Plurimo Combined Entity non saranno ammesse alla negoziazione sull'AIM, né su altri sistemi multilaterali di negoziazione e/o mercati regolamentati.

Tale data, ed eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni, saranno comunicate con apposito comunicato stampa diffuso tramite il Sistema SDIR e pubblicato sul sito internet della Società www.glenalta.com Sezione "Operazione Rilevante".

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni saranno comunicate, ove necessario, nel suindicato comunicato stampa.

7. DIRITTO DI RECESSO

Agli azionisti ordinari di Glenalta che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti del codice civile, in quanto l'adozione dello Statuto della Combined Entity implicherà per gli azionisti ordinari di Glenalta: (i) un cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione; (ii) l'eliminazione di una causa di recesso statutaria; e (iii) la proroga del termine di durata della Combined Entity al 31 dicembre 2050. Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 2437, comma 1, lettere a) ed e) e comma 2, lettera a), codice civile per l'esercizio del diritto di recesso.

Il recesso sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione (in merito si veda il successivo paragrafo 10).

Ai fini del recesso, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie di Glenalta sarà determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 2, codice civile e in conformità al disposto dell'articolo 8 dello Statuto Vigente e sarà reso noto agli azionisti almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla Fusione, a norma dell'art. 2437-*ter*, comma 5, codice civile, anche mediante comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR e pubblicato sul sito internet di Glenalta www.glenalta.com Sezione "Operazione Rilevante".

I termini e le modalità per l'esercizio del Diritto di Recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 2437-*qua*ter del codice civile; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa diffusi attraverso il Sistema SDIR e pubblicati sul sito internet di Glenalta www.glenalta.com, Sezione "Operazione Rilevante".

Il Consiglio di Amministrazione di Glenalta non procederà alla determinazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali in considerazione delle dichiarazioni di rinuncia all'esercizio del diritto di recesso che sono state rese o che comunque saranno rese dai titolari delle Azioni Speciali.

Agli azionisti di CFT che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 ss. codice civile. Il Consiglio di Amministrazione di CFT ha tuttavia preso atto dell'impegno, ai sensi del Master Agreement, da parte degli Azionisti a votare, o a far votare, all'unanimità favorevolmente alla delibera di Fusione e quindi non ha provveduto alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni a Voto Plurimo CFT ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 2, codice civile.

8. DATA DALLA QUALE LE AZIONI DI GLENALTA ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI

Le azioni ordinarie di nuova emissione della Combined Entity assegnate agli aventi diritto in concambio delle Azioni a Voto Plurimo CFT avranno godimento regolare e attribuiranno agli Azionisti i medesimi diritti delle azioni ordinarie di Glenalta in circolazione alla data della loro emissione.

Le Azioni a Voto Plurimo Combined Entity assegnate agli aventi diritto avranno godimento e parteciperanno ai diritti patrimoniali secondo quanto previsto al precedente paragrafo 1.6.1.

9. EFFETTI TRIBUTARI

Per quanto attiene ai riflessi tributari, si segnala che la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, che non genera minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le passività di CFT sono acquisite nel bilancio della Combined Entity in regime di continuità fiscale (art. 172, commi 1 e 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

10. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Gli effetti della Fusione decorreranno dalla data indicata nell'Atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-*bis* codice civile.

Le operazioni di CFT saranno imputate al bilancio della Combined Entity a decorrere dal 1° gennaio 2018. Dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali.

11. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI – VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

La Fusione non inciderà in alcun modo sulle caratteristiche dei Warrants di Glenalta che continueranno ad essere disciplinati dalle disposizioni statutarie applicabili e dal relativo regolamento, ferma restando – per effetto del mutamento di denominazione sociale di Glenalta – la ridenominazione del Warrant in "Warrant CFT S.p.A.", con conseguente adeguamento del relativo regolamento.

Salvo quanto indicato nel paragrafo 4 che precede, la Fusione non inciderà sulle caratteristiche delle Azioni Speciali di Glenalta che continueranno ad essere disciplinate dalle disposizioni statutarie applicabili, anche in considerazione delle dichiarazioni di accettazione incondizionata delle modifiche statutarie eventualmente lesive dei propri diritti rese o che comunque saranno rese dei titolari delle Azioni Speciali.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore di categorie di soci o a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione, fatto salvo quanto determinato dal possesso di Azioni a

Voto Plurimo Combined Entity, come indicato nel paragrafo 1.6.1 del presente Progetto di Fusione e di Azioni Speciali, come indicato nel paragrafo 3.1.2 del presente Progetto di Fusione.

12. DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute nel testo della presente Relazione Illustrativa e dei suoi allegati, e salvo che siano diversamente definiti in altre parti dello stesso o nei suoi allegati, i termini e le espressioni qui elencati in ordine alfabetico, ove contraddistinti con lettera iniziale maiuscola, hanno il significato che segue.

"AIM":	indica il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia - Mercato alternativo del capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.
"Acquisizione":	indica la compravendita azionaria avente ad oggetto il trasferimento a Glenalta da parte degli Azionisti di n. 777.202 Azioni a Voto Plurimo CFT, libere da qualsiasi vincolo e gravame, per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00).
"Atto di Fusione":	indica l'atto di fusione relativo alla Fusione.
"Atto di Scissione CFT":	indica l'atto di scissione relativo alla Scissione CFT.
"Azioni a Voto Plurimo CFT":	ha il significato di cui al paragrafo 1.4.
"Azioni a Voto Plurimo Combined Entity":	ha il significato di cui al paragrafo 1.6.1.
"Azioni Compravendute":	ha il significato di cui al paragrafo 1.5.
"Azioni Speciali":	indica n. 200.000 (duecentomila) azioni di categoria speciale di Glenalta, senza indicazione del valore nominale, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 6 dello Statuto Vigente.
"Azionisti":	indica congiuntamente RPC S.r.l., A.E.A. S.r.l., Ma.Li. S.r.l. e F&B Capital Investments S.r.l. complessivamente titolari di tutte le n. 7.500.000 (sette milioni cinquecentomila) azioni di CFT, come meglio specificato nella premessa B.
"CFT":	indica CFT S.p.A.
"Combined Entity":	indica la società risultante dalla Fusione, denominata

CFT S.p.A..

"Condizione di Accelerazione":	ha il significato di cui al Regolamento Warrant, ove è definita come l'evento per cui il Prezzo Medio Mensile (*i.e.* la media aritmetica dei prezzi medi ponderati per le quantità di un giorno di negoziazione sul mercato delle azioni ordinarie di Glenalta, con riferimento al mese di calendario precedente rispetto alla data di esercizio di n. 1 (uno) Warrant) è superiore al Prezzo Soglia (*i.e.* il prezzo delle azioni ordinarie di Glenalta pari a Euro 13,30 (tredici virgola 30)).
"Condizione Risolutiva Statutaria":	ha il significato di cui al paragrafo 1.6.
"Conti Correnti Vincolati":	ha il significato di cui al paragrafo 1.1.
"Diritto di Recesso":	ha il significato di cui al paragrafo 1.6.
"Documento Informativo":	indica il documento informativo relativo alla Fusione predisposto da Glenalta ai sensi dell'articolo 14 del "Regolamento Emittenti AIM - Mercato Alternativo del Capitale" di Borsa Italiana S.p.A., che sarà reso disponibile presso la sede sociale di Glenalta e consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.glenalta.com Sezione "Operazione Rilevante", nei termini di legge e regolamentari.
"EBITDA Consolidato":	indica la somma algebrica delle voci di conto economico, con riferimento al bilancio consolidato, qui di sotto elencate: a. + Risultato prima delle imposte; b. +/- Proventi e Oneri finanziari (voce "C" del conto economico); c. +/- Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (voce "D" del conto economico); d. +/- ammortamenti / svalutazioni / rivalutazioni / accantonamenti (voci "B10" e "B12" del conto economico).
"Evento Rilevante":	indica uno o più eventi, fatti, circostanze ovvero atti di autorità amministrative o giurisdizionali emessi nei confronti di CFT e/o delle Controllate Rilevanti (i.e.

	Raytec Vision S.p.A., Rolec GmbH e CFT Ukraine LLC) che, da soli o considerati nel complesso, comportino un mutamento rilevante negativo e durevole *(i)* della posizione finanziaria consolidata delle Società del Gruppo o *(ii)* tali da determinare il sostanziale peggioramento della capacità di CFT e/o delle Controllate Rilevanti di continuare a condurre la propria attività come attualmente condotta.
"Financial Highlights":	ha il significato di cui al paragrafo 2.
"Fusione":	indica la fusione per incorporazione di CFT in Glenalta, ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile, con le modalità e nei termini previsti nel Progetto di Fusione.
"Giorni Lavorativi":	significa ciascun giorno di calendario (con esclusione dei sabati e delle domeniche) nel quale gli istituti di credito sono di regola aperti a Milano per l'esercizio delle loro attività.
"Glenalta":	indica Glenalta S.p.A.
"Master Agreement":	ha il significato di cui al paragrafo 1.3.
"Operazione Rilevante":	ha il significato di cui al paragrafo 1.1.
"Posizione Finanziaria Netta":	indica la somma algebrica delle voci di stato patrimoniale, con riferimento al bilancio consolidato, qui di sotto elencate: a. - disponibilità liquide (Voce C IV dello stato patrimoniale attivo); b. + qualsiasi debito verso banche o istituto di credito (Voce D4 dello stato patrimoniale passivo); c. + qualsiasi debito verso altri finanziatori (Voce D5 dello stato patrimoniale passivo).
"Progetto di Fusione":	ha il significato di cui al preambolo.
"Rapporto di Cambio":	ha il significato di cui al paragrafo 5.
"Scissione CFT":	ha il significato di cui al paragrafo 1.4.
"Soggetto Correlato":	(a) ove il soggetto di riferimento sia una persona

giuridica, indica un soggetto o una società che, direttamente o indirettamente e a seconda del caso, (*i*) controlla interamente il soggetto di riferimento, (*ii*) è interamente controllato dal soggetto di riferimento o (*iii*) è interamente controllato dal medesimo soggetto che controlla interamente il soggetto di riferimento;

(b) ove il soggetto di riferimento sia una persona fisica, indica i figli di tale soggetto.

"Statuto della Combined Entity": indica lo statuto sociale che sarà adottato dalla Combined Entity con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione.

"Statuto Vigente": indica lo statuto vigente di Glenalta, disponibile sul sito web dell'emittente all'indirizzo www.glenalta.it.

"Trasferimento": indica qualsiasi negozio anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, anche a seguito di escussione di pegno, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione, o assegnazione nell'ambito di liquidazione, prestito titoli, etc.), in forza del quale si consegua, direttamente o indirettamente, il risultato del trasferimento della proprietà, della nuda proprietà o di diritti reali di godimento sulle azioni della Combined Entity e/o comunque del diritto (compreso quello di opzione) ad esercitare alcuno dei diritti rivenienti dalle stesse, ivi incluso il trasferimento fiduciario. "Trasferire" e "Trasferite" indicano l'effettuazione di un Trasferimento.

"**Trasferimento Consentito**":	indica, con riferimento alle Azioni a Voto Plurimo, i Trasferimenti (a) tra Azionisti, (b) dal singolo Azionista a una persona fisica che detiene direttamente il controllo di diritto di un Azionista alla data di sottoscrizione del Master Agreement, e (c) successivamente al Trasferimento di cui al punto (b), (i) *mortis causa* a favore di un Soggetto Correlato al *de cuius* o (ii) per atto tra vivi, a un soggetto rientrante fra i soggetti di cui ai precedenti punti (a) e (b).
"**Utile Netto Consolidato**":	indica l'ultima voce del conto economico consolidato.
"**Warrants**":	ha il significato di cui al paragrafo 3.1.3.

13. ALLEGATI

Gli allegati al presente Progetto di Fusione sono i seguenti:

Allegato (A):	Statuto della Combined Entity
Allegato (B):	Statuto Vigente

*** *** ***

Glenalta S.p.A.

Il Presidente

(Luca Giacometti)

CFT S.p.A.

Il Presidente

(Roberto Catelli)

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - OGGETTO

Articolo 1
Denominazione

1.1 È costituita una società per azioni denominata: "[•] **S.p.A.**".

Articolo 2
Sede

2.1 La Società ha sede legale in Parma.

Articolo 3
Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

a. la costruzione di macchine e macchinari ed in particolare:
   - impianti per l'industria alimentare e per la trasformazione di prodotti alimentari;
   - impianti per la lavorazione del pomodoro e derivati;
   - impianti per la lavorazione del latte e di tutti i prodotti caseari;
   - impianti per il riempimento asettico dei prodotti alimentari;
   - macchine singole e linee complete per il confezionamento di prodotti viscosi e liquidi pompabili, con e senza pezzi, in contenitori rigidi di plastica,
   - vetro e banda stagnata;

b. la manutenzione e modifiche degli impianti di cui sopra;

c. l'attività di costruzioni meccaniche in genere;

d. la commercializzazione di macchinari e impianti, anche di terzi, e relativi i montaggi.

La Società ha inoltre per oggetto, non nei confronti del pubblico, l'attività di:

a. assunzione di partecipazioni;

b. concessione di finanziamenti alle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo;

c. intermediazione in cambi;

d. servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri ed interessi;

e. acquisto e cessione di crediti, pro soluto e pro solvendo;

f. coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo.

g. qualsiasi investimento mobiliare, immobiliare, finanziario, industriale in Italia ed all'estero; l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione non finanziaria e/o l'affitto di immobili in genere, nonché la loro gestione ed amministrazione.

3.2 La Società può inoltre effettuare tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari ed ogni altra operazione o attività che sarà ritenuta necessaria o utile dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e delle altre attività riservate ai sensi di legge.

Articolo 4
Durata

4.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

CAPITALE E AZIONI – CONFERIMENTI E FINANZIAMENTI – RECESSO E OPZIONE DI VENDITA

Articolo 5
Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro [•] ed è diviso in **(i)** n. [•] azioni ordinarie (le "**Azioni Ordinarie**"); **(ii)** n. [•] azioni a voto plurimo (le "**Azioni a Voto Plurimo**") e **(iii)** in n. [•] azioni speciali (le "**Azioni Speciali**"), tutte senza indicazione del valore nominale.

5.2 L'Assemblea straordinaria del 7 giugno 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, al servizio della conversione dei warrant ivi deliberati (i "**Warrant**") per ulteriori massimi nominali Euro 146.829 (centoquarantaseimilaottocentoventinove) mediante emissione di ulteriori massime n. 1.468.290 (unmilionquattrocentosessantottomiladuecentonovanta) azioni ordinarie, da emettersi entro il quinto anno dalla data di efficacia della fusione per incorporazione approvata dall'assemblea straordinaria del [•] (l'"**Operazione Rilevante**").

5.3 L'Assemblea straordinaria del [•] ha deliberato **(1)** l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 2357 del codice civile, all'acquisto di massimo n. [•] azioni proprie [*Nota: da integrare sulla base della delibera adottata*] **(2)** di emettere massimo n. [•] Azioni Ordinarie senza variazione del capitale sociale, da assegnare, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del codice civile, a titolo

gratuito ai dipendenti della Società beneficiari del piano di assegnazione di azioni approvato nell'ambito dell'Operazione Rilevante; ; e **(3)** di assegnare a titolo gratuito n. [•] azioni proprie ad amministratori della Società beneficiari del piano di assegnazione di azioni di cui al precedente punto (2) (le azioni di cui ai punti (2) e (3) e i relativi beneficiari, rispettivamente, le "**Azioni Premianti**" e i "**Beneficiari**"). Le Azioni Premianti saranno attribuite ai Beneficiari entro l'approvazione del bilancio dell'esercizio relativo all'anno 2022, immediatamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: **(i)** l'avveramento della Condizione di Accelerazione (come definita nel regolamento dei Warrant); e **(ii)** che la Società abbia realizzato **(a)** un EBITDA consolidato (pro-formato per tenere conto delle acquisizioni) non inferiore a Euro 30 milioni per un esercizio, oppure **(b)** un EBITDA consolidato (pro-formato per tenere conto delle acquisizioni) superiore a Euro 28 milioni per due esercizi anche non consecutivi, subordinatamente all'ulteriore condizione che il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e EBITDA consolidato della Società successivamente all'Operazione Rilevante – come definiti nell'Allegato [•] al presente Statuto – non risulti superiore a 3.0x con riferimento all'esercizio nel quale si siano verificate le condizioni di cui ai punti (*i*) e (*ii*) che precedono. Si precisa che, in relazione al calcolo dell'EBITDA consolidato per le finalità di cui al presente Paragrafo 5.3, non si terrà conto dei costi non ricorrenti relativi alle operazioni straordinarie da realizzarsi sino alla concorrenza di un ammontare pari al 2% (due per cento) dell'*enterprise value* della società / azienda oggetto di tali operazioni;

5.4 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

5.5 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6
Azioni

6.1 Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali, le Azioni a Voto Plurimo e i Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (il "**TUF**").

6.2 Le Azioni Ordinarie sono negoziate a partire dal 19 luglio 2017 sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'"**AIM Italia**") e sono liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto a un voto. Il

regime di emissione e circolazione delle Azioni Ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente. In nessun caso le Azioni Ordinarie potranno essere convertite in Azioni a Voto Plurimo.

6.3 Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Azioni a Voto Plurimo e le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti e obblighi delle Azioni Ordinarie.

6.4 Le Azioni a Voto Plurimo sono dotate delle seguenti caratteristiche:

(a) non sono trasferibili fino al 48° (quarantottesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, fatta eccezione per **(i)** i trasferimenti tra titolari di Azioni a Voto Plurimo, **(ii)** i trasferimenti dal singolo titolare di Azioni a Voto Plurimo a una persona fisica che detiene direttamente il controllo di diritto di un titolare di Azioni a Voto Plurimo, e **(iii)** successivamente al trasferimento di cui al punto (ii), **(a)** *mortis causa* a favore di un Soggetto Correlato al *de cuius*, o **(b)** per atto tra vivi, ai soggetti di cui ai precedenti punti (i) e (ii) (i trasferimenti di cui ai punti (i), (ii) e (iii), i "**Trasferimenti Consentiti**");

(b) sono liberamente trasferibili successivamente al decorso del 48° (quarantottesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, fermo restando che **(i)** in caso di trasferimento di Azioni a Voto Plurimo a soggetti diversi dai titolari di Azioni a Voto Plurimo o dai Soggetti Correlati ai titolari di Azioni a Voto Plurimo, le Azioni a Voto Plurimo trasferite si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie in ragione di una Azione Ordinaria per ciascuna Azione a Voto Plurimo (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni a Voto Plurimo, né da parte dell'assemblea della Società); e **(ii)** in caso di Trasferimento Consentito, sia nel periodo di cui alla precedente lettera (a) sia nel periodo di cui alla presente lettera (b), nonché nei casi di trasferimenti a favore di titolari di Azioni a Voto Plurimo e/o Soggetti Correlati agli stessi, le Azioni a Voto Plurimo trasferite, anche indirettamente, continueranno ad essere tali anche ad esito del trasferimento;

(c) attribuiscono un diritto di voto pari a 3 (tre) voti in relazione a tutte le deliberazioni di competenza assembleare in sede sia ordinaria sia straordinaria;

(d) attribuiscono diritti economico-patrimoniali eguali a quelli spettanti ai titolari delle Azioni Ordinarie (incluso, per chiarezza, il diritto alla distribuzione di riserve disponibili), fatta eccezione per il diritto agli utili di esercizio, che sarà attribuito ai titolari delle Azioni a Voto Plurimo a partire dall'esercizio nel corso del quale:

(i) si sia verificato l'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: **(1)** si sia verificata la Condizione di Accelerazione (come definita nel regolamento dei Warrant) e **(2)** la Società abbia realizzato **(A)** un EBITDA consolidato (pro-formato per tenere conto delle acquisizioni) non inferiore a Euro 30 milioni per un esercizio, oppure **(B)** un EBITDA consolidato superiore a Euro 28 milioni per due esercizi anche non consecutivi, subordinatamente all'ulteriore condizione che il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e EBITDA consolidato (pro-formato per tenere conto delle acquisizioni) della Società successivamente all'Operazione Rilevante – come definiti nell'**Allegato [•]** al presente Statuto – non risulti superiore a 3.0x con riferimento all'esercizio nel quale si siano verificate le condizioni di cui ai punti (1) e (2) che precedono; si precisa che, in relazione al calcolo dell'EBITDA consolidato per le finalità di cui al presente Paragrafo 6.4(d), non si terrà conto dei costi non ricorrenti relativi alle operazioni straordinarie da realizzarsi sino alla concorrenza di un ammontare pari al 2% (due per cento) dell'*enterprise value* della società / azienda oggetto di tali operazioni;

oppure

(ii) sia decorso il 48° mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;

(e) fermo quanto precede, le Azioni a Voto Plurimo potranno essere convertite, in tutto o in parte e anche in più *tranches*, in Azioni Ordinarie - in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo - a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e, in copia, al Presidente del Collegio Sindacale. Resta inteso che le Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni a Voto Plurimo saranno trasferibili solo successivamente al decorso del 36° mese dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

6.5 Resta inteso che, ai fini del presente Statuto, il termine "**Soggetto Correlato**" ha il seguente significato:

(a) ove il soggetto di riferimento sia una persona giuridica, indica un soggetto o una società che, direttamente o indirettamente e a seconda del caso, **(i)** controlla interamente il soggetto di riferimento, o **(ii)** è interamente controllata dal soggetto di riferimento, o **(iii)** è interamente controllata dal medesimo soggetto che controlla interamente il soggetto di riferimento;

(b) ove il soggetto di riferimento sia una persona fisica, indica i figli di tale soggetto.

6.6 Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

(a) sono dotate, previa delibera dell'Assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali, del diritto di presentare in Assemblea ordinaria proposte circa la nomina dei componenti degli organi sociali della Società, mentre sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

(b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 48° (quarantottesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;

(c) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 (sei) Azioni Ordinarie:

(i) nella misura di n. 66.666 (sessantaseimilaseicentosessantasei) Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) decorso il 7° (settimo) giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;

(ii) **(A)** nella ulteriore misura di n. 66.667 (sessantaseimilaseicentosessantasette) Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso in cui, nel periodo compreso tra la data dell'Assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 48 (quarantotto) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per Azione Ordinaria; ovvero

(B) nella ulteriore misura di n. 66.667 (sessantaseimilaseicentosessantasette) Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso in cui, nel periodo indicato *sub* (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria;

fermo restando che, qualora gli eventi *sub* lettere (A) e/o (B) che precedono si verifichino dopo la data dell'Assemblea di

approvazione dell'Operazione Rilevante e prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante medesima, la conversione delle relative Azioni Speciali sarà comunque eseguita decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante. *[Nota interna: considerato che questo statuto entrerà in vigore alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (e dunque successivamente alla data dell'Assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante), occorrerà dare atto della conversione qualora si siano verificati uno o entrambi gli eventi sub lettere (A) e/o (B)]*

In caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), i valori di Euro 11,00 e di Euro 12,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "*coefficiente K*" comunicato da Borsa Italiana;

(iii) [nella misura di n. 200.000 (duecentomila) Azioni Speciali (pari al 100% del loro ammontare) nel caso in cui si verifichino tutte e tre le seguenti circostanze: (X) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, uno o più degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto cessi di essere tale per qualsiasi ragione o causa, fatto salvo per le ipotesi di gravi violazioni da parte dei suddetti amministratori di norme di legge e/o di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione; (Y) l'Assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali presenti una proposta di nomina assunta ai sensi del presente paragrafo 6.4 (b) e del successivo paragrafo 11.5 e (Z) l'Assemblea ordinaria nomini quali amministratori della Società soggetti diversi da quelli indicati nella proposta di cui al precedente punto (Y).] *[Nota interna: ove all'entrata in vigore di questo statuto non si sia verificato uno o più degli eventi sopra descritti, occorrerà eliminare il presente punto (iii)]*

Decorsi 48 (quarantotto) mesi dalla data dell'Assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A) e (B), si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

6.7 Con riferimento alle Azioni a Voto Plurimo e/o alle Azioni Speciali (congiuntamente ai soli fini della presente definizione, le "**Azioni di Categoria**") resta inteso che:

(a) la conversione automatica delle Azioni di Categoria in Azioni Ordinarie, di cui ai precedenti paragrafi 6.4(b) e 6.6.(c), avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle Azioni Ordinarie e, per le ipotesi di conversione che non abbiano a oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Azioni di Categoria. In conseguenza della conversione automatica delle Azioni di Categoria in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: **(a)** annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle Azioni di Categoria ed emissione delle Azioni Ordinarie; **(b)** depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, il testo dello statuto con **(b1)** la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale e/o **(b2)** l'eliminazione della clausole dello Statuto decadute per effetto della conversione di tutte le Azioni Speciali e/o di tutte le Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie ai sensi del presente articolo 6; nonché **(c)** effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune;

(b) in caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole Azioni Ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende Azioni Ordinarie sarà riconosciuto ai titolari di Azioni Ordinarie e ai titolari di Azioni a Voto Plurimo (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge) in proporzione ed in relazione alle azioni – siano Azioni Ordinarie o Azioni a Voto Plurimo – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale;

(c) in caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo: **(i)** il rapporto tra emittende Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo dovrà essere proporzionale al rapporto tra Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo alla data della relativa delibera; e **(ii)** le Azioni Ordinarie e le Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione e in proporzione, rispettivamente, alle Azioni Ordinarie e alle Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che le Azioni a Voto Plurimo potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo, a seconda del caso; in assenza di

sottoscrizione delle Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni di Azioni a Voto Plurimo, le Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo, e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge;

(d) nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero ad una fusione propria, i titolari delle Azioni di Categoria avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle medesime caratteristiche delle Azioni di Categoria.

Articolo 7

Conferimenti e finanziamenti

7.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro o anche conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8

Recesso e Opzione di Vendita

8.1 Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.

8.2 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 2, del Codice Civile, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 8.3.

8.3 I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

Articolo 9

Offerta pubblica di acquisto e di scambio

9.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria

(limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).

9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato '*Panel*', istituito da Borsa Italiana. Il *Panel* detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il *Panel* esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

9.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

9.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al *Panel*.

9.5 Il *Panel* è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il *Panel* ha sede presso Borsa Italiana.

9.6 I membri del *Panel* sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del *Panel* ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

9.7 La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il *Panel* per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il *Panel* esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo 9, sentita Borsa Italiana.

9.8 Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto

richiedente.

9.9 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 10

Partecipazioni significative

10.1 A partire dalla data di ammissione a quotazione sul Mercato AIM delle Azioni Ordinarie della Società, è applicabile – ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento AIM Italia**") – la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob *pro tempore* vigenti (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto qui previsto.

10.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

10.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento AIM Italia, che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal Regolamento AIM Italia.

10.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

10.5 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11

Convocazione

11.1 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza.

11.2 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

11.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

11.4 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

11.5 Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea straordinaria si applicano anche alle Assemblee speciali dei soci titolari di Azioni Speciali. All'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali sono attribuite, oltre alle competenze previste per legge, anche quelle inerenti alla presentazione all'Assemblea ordinaria della proposta di nomina dei componenti degli organi sociali.

Articolo 12

Intervento e voto

12.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

12.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 13

Presidente

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato e presente; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

13.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente, con funzione di Segretario.

13.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

Articolo 14

Deliberazioni

14.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti a essa attribuiti dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia.

14.2 Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

14.3 Fermo quanto altrove previsto nel presente Statuto, le modifiche (i) del presente articolo 14, (ii) dei paragrafi 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 15.1 e 15.3 del presente Statuto nonché (iii) delle caratteristiche dei Warrant previste dal relativo regolamento, non connesse all'approvazione e/o esecuzione dell'Operazione Rilevante e/o, con esclusivo riferimento alle modifiche *sub* (iii), le modifiche ai Warrant diverse da quelle già previste dal medesimo regolamento, sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

Numero, durata degli amministratori

15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 9 (nove) o 11 (undici) consiglieri, di cui, a partire dalla elezione del Consiglio di Amministrazione successivo a quello in carica a far data dall'efficacia dell'Operazione Rilevante, almeno 3 (tre) amministratori dotati dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF (i "**Requisiti di Indipendenza**").

15.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

15.3 A partire dalla elezione del Consiglio di Amministrazione successivo a quello in carica a far data dall'efficacia dell'Operazione Rilevante, (i) gli Amministratori verranno nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati - in numero non superiore

a 11 (undici) ed in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente - saranno elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo; e (ii) troveranno applicazione le previsioni indicate al presente paragrafo 15.3.

Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei Requisiti di Indipendenza. I candidati in possesso dei Requisiti di Indipendenza in ciascuna lista dovranno essere in numero almeno pari a 2 (due). Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente per le società con azioni quotate in un mercato regolamentato.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di Azioni Ordinarie o di Azioni a Voto Plurimo che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale della Società (o della diversa percentuale stabilita dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente per le società con azioni quotate in un mercato regolamentato).

Unitamente a ciascuna lista, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche (ivi incluso, eventualmente, il possesso dei Requisiti di Indipendenza). Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente nonché dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate. Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione la perdita dei Requisiti di Indipendenza, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi ("**Lista di Maggioranza**") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne 2 (due); resta peraltro inteso che, a partire dalla elezione del Consiglio di

Amministrazione successivo a quello in carica a far data dall'efficacia dell'Operazione Rilevante, almeno 2 (due) tra gli Amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza dovranno essere in possesso dei Requisiti di Indipendenza;

(b) i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ("**Lista di Minoranza**"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Resta inteso che, a partire dalla elezione del Consiglio di Amministrazione successivo a quello in carica a far data dall'efficacia dell'Operazione Rilevante, almeno 1 (uno) tra gli Amministratori tratti dalla Lista di Minoranza dovrà essere in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

Se al termine della votazione non risultassero tra i membri da nominare all'interno della Lista di Maggioranza e/o della Lista di Minoranza un numero sufficiente di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza tale da soddisfare i requisiti previsti per la relativa lista ai sensi del presente paragrafo 15.3, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali Requisiti di Indipendenza eletto come ultimo in ordine progressivo, a seconda dei casi, nella Lista di Maggioranza o nella Lista di Minoranza e sarà sostituito dal candidato successivo avente i Requisiti di Indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli Amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza da eleggere per ciascuna lista.

In caso di presentazione di una sola lista, gli Amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti. Qualora gli Amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del consiglio determinato dall'assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o ancora nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

15.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se uno o più degli

amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità, nominando altro candidato indicato dai consiglieri tratti dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

Articolo 16

Presidente

16.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

16.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 17

Deliberazioni

17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, o dal comitato esecutivo o da un amministratore con deleghe ai sensi del successivo articolo 20, con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 2 (due) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi in carica.

17.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

17.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 18

Presidenza delle riunioni consiliari

18.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal Consigliere nominato dai presenti.

Articolo 19

Poteri di gestione

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia.

19.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

Articolo 20

Organi delegati

20.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni a un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di

Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

20.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 21

Poteri di rappresentanza

21.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato. Spetta anche agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.

21.1 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 22

Compenso

22.2 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23

Collegio Sindacale

23.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

23.2 I Sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

23.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; (b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di

intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 24

Revisione legale dei conti

24.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.

24.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari vigenti.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 25

Esercizi sociali e redazione del bilancio

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e delle altre disposizioni applicabili, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 26

Dividendi

26.1 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, sono destinati ai soci a titolo di dividendo nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, ovvero accantonati a riserva.

SCIOGLIMENTO – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27

Liquidazione

27.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge o dallo Statuto.

27.2 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Articolo 28

Disposizioni generali

28.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si applicano le norme di legge.

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - OGGETTO

Articolo 1
Denominazione

1.1 È costituita una società per azioni denominata: "**Glenalta S.p.A.**".

Articolo 2
Sede

2.1 La Società ha sede legale in Milano.

Articolo 3
Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della Società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente la "**Quotazione**" e l'"**AIM Italia**") attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un'operazione di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, l'"**Operazione Rilevante**"), nonché la realizzazione dell'Operazione Rilevante con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto. A tal fine, la Società potrà tra l'altro acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi. In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.

3.2 La Società può compiere tutte le operazioni strumentali che saranno ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e delle altre attività riservate ai sensi di legge.

Articolo 4

Durata

4.1 La durata della Società è fissata sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il 31 dicembre 2019 e (ii) il termine del 24° (ventiquattresimo) mese di calendario successivo alla Quotazione.

CAPITALE E AZIONI – CONFERIMENTI E FINANZIAMENTI – RECESSO E OPZIONE DI VENDITA

Articolo 5

Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 11.800.000 ed è diviso in n. 9.800.000 azioni ordinarie (le "**Azioni Ordinarie**"), e in n. 200.000 azioni speciali (le "**Azioni Speciali**"), senza indicazione del valore nominale.

5.2 L'Assemblea straordinaria del 7 giugno 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, al servizio della conversione dei warrant ivi deliberati (i "**Warrant**") per ulteriori massimi nominali Euro 146.829 (centoquarantaseimilaottocentoventinove) mediante emissione di ulteriori massime n. 1.468.290 (unmilionquattrocentosessantottomiladuecentonovanta) azioni ordinarie, da emettersi entro il quinto anno dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

5.3 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

5.4 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

5.5 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Azioni

6.1 Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali e i Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (il "**TUF**").

6.2 Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto a un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni Ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente.

6.3 Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti e obblighi delle Azioni Ordinarie.

6.4 Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

(a) sono intrasferibili fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e, comunque, per il periodo massimo di durata della Società stabilito all'articolo 4;

(b) sono dotate, previa delibera dell'Assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali, del diritto di presentare in Assemblea ordinaria proposte circa la nomina dei componenti degli organi sociali della Società, mentre sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

(c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 48° (quarantottesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;

(d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi del successivo articolo 27;

(e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 (sei) Azioni Ordinarie:

(i) nella misura di n. 66.666 (sessantaseimilaseicentosessantasei) Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante e decorso il 7° (settimo) giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;

(ii) **(A)** nella ulteriore misura di n. 66.667 (sessantaseimilaseicentosessantasette) Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso in cui, nel periodo compreso tra la data dell'Assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 48 (quarantotto) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per Azione Ordinaria; ovvero

(B) nella ulteriore misura di n. 66.667 (sessantaseimilaseicentosessantasette) Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso in cui, nel periodo indicato *sub* (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria;

fermo restando che, qualora gli eventi *sub* lettere (A) e/o (B) che precedono si verifichino dopo la data dell'Assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante e prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante medesima, la conversione delle relative Azioni Speciali sarà comunque eseguita decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

In caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), i valori di Euro 11,00 e di Euro 12,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "*coefficiente K*" comunicato da Borsa Italiana;

(iii) nella misura di n. 200.000 (duecentomila) Azioni Speciali (pari al 100% del loro ammontare) nel caso in cui si verifichino tutte e tre le seguenti circostanze: (X) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, uno o più degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto cessi di essere tale per qualsiasi ragione o causa, fatto salvo per le ipotesi di gravi violazioni da parte dei suddetti amministratori di norme di legge e/o di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione; (Y) l'Assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali presenti una proposta di nomina assunta ai sensi del presente articolo 6.4 (b) e del successivo articolo 11.5 ultimo paragrafo e (Z) l'Assemblea ordinaria nomini quali amministratori della Società soggetti diversi da quelli indicati nella proposta di cui al precedente punto (Y).

Decorsi 48 (quarantotto) mesi dalla data dell'Assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A) e (B), si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

Resta inteso che la conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle Azioni Ordinarie e, per le ipotesi di conversione che non abbiano a oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Azioni Speciali. In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle Azioni Speciali ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, il testo dello statuto con (b1) la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale e/o (b2) l'eliminazione della clausole dello Statuto decadute per effetto della conversione di tutte le Azioni Speciali in Azioni Ordinarie ai sensi del presente art. 6.4; nonché (c) effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

Articolo 7

Conferimenti e finanziamenti

7.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

7.3 In virtù della particolare natura della Società e del suo oggetto sociale, una somma corrispondente al 100% di quanto incassato dalla stessa in virtù della sottoscrizione delle Azioni Ordinarie in attuazione dell'aumento di capitale deliberato in data 7 giugno 2017 è depositata su uno o più conti correnti vincolati (indistintamente, il "**Conto Corrente Vincolato**") fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante. Le somme depositate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzate esclusivamente:

(i) ai fini dell'Operazione Rilevante;

(ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dal successivo articolo 8;

(iii) ai fini dei pagamenti dovuti ai soci che esercitino l'Opzione di Vendita di cui al successivo articolo 8;

(iv) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società;

(v) in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea.

L'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea per le finalità *sub* (i), (ii) e (iv) e alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione per la finalità *sub* (iii).

Si precisa che il 100% degli interessi maturati sulle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato potrà essere utilizzato dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero dello scioglimento della Società.

Articolo 8

Recesso e Opzione di Vendita

8.1 Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.

8.2 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 2, del Codice Civile, salvo quanto previsto al successivo articolo 8.3.

8.3 Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante (incluso l'esercizio del diritto di recesso di cui al successivo articolo 14.3 dello Statuto), il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-*ter*, comma 6, del Codice Civile), attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-*ter*, commi 2 e 4, del Codice Civile, della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato.

8.4 I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

8.5 Dal giorno successivo alla data in cui l'Assemblea ordinaria approva il bilancio relativo al primo esercizio sociale della Società, fino alla prima nel tempo fra le seguenti date: (i) il termine del 24° (ventiquattresimo) mese di calendario successivo alla Quotazione e (ii) la data di sottoscrizione di qualunque accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, ai titolari delle Azioni Ordinarie è riconosciuto il diritto di recedere dalla Società e, nel contesto della relativa procedura di liquidazione delle azioni,

vendere alla Società (l'"**Opzione di Vendita**"), che avrà il corrispondente obbligo di acquistare ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile ovvero utilizzando riserve disponibili ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, quinto comma, del Codice Civile, tutte o parte delle Azioni Ordinarie detenute.

8.6 Il titolare di Azioni Ordinarie che intenda esercitare l'Opzione di Vendita sarà tenuto ad inviare apposita comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della Società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'espressa volontà di volersi irrevocabilmente avvalere di tale diritto e l'indicazione del numero delle Azioni Ordinarie detenute per le quali intende esercitare l'Opzione di Vendita (le "**Azioni Opzionate**").

8.7 Il corrispettivo delle Azioni Opzionate spettante ai soci a fronte dell'esercizio dell'Opzione di Vendita sarà pari al valore risultante da:

(x) il prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie, pari a Euro 10 (dieci) per azione, diminuito del 3,90% (trevirgolanovantapercento);

moltiplicato per

(y) il numero di Azioni Opzionate (il "**Corrispettivo dell'Opzione**").

8.8 La Società, entro i 15 (quindici) giorni lavorativi – per tali intendendosi i giorni di calendario, ad eccezione comunque dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni di calendario nei quali le banche di credito ordinario non sono aperte al pubblico sulla piazza di Milano per l'esercizio della loro normale attività – successivi alla ricezione della comunicazione di cui al precedente articolo 8.6 (il "**Periodo di Pagamento**"), provvederà al pagamento del Corrispettivo dell'Opzione. La proprietà delle Azioni Opzionate si trasferirà alla Società senza che a tal fine sia necessaria altra manifestazione di volontà proveniente da alcuna delle parti, fermo restando che la Società e i soci saranno tenuti, ciascuno per quanto di propria spettanza, a compiere (o a dare istruzione affinché sia compiuto) ogni atto richiesto ai sensi dell'articolo 2355, comma 5, del Codice Civile al fine di dare esecuzione all'acquisto delle Azioni Opzionate da parte della Società.

8.9 Il pagamento del Corrispettivo dell'Opzione dovuto a ciascun socio che abbia esercitato l'Opzione di Vendita verrà effettuato dalla Società, entro il Periodo di Pagamento di cui sopra, solo a seguito dell'avvenuta esecuzione della compravendita delle Azioni Opzionate a norma del precedente articolo 8.8.

8.10 L'importo versato da ciascuno dei titolari delle Azioni Ordinarie a titolo di corrispettivo per la concessione dell'Opzione di Vendita è da intendersi

compreso nel prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie pagato da ciascuno di essi.

8.11 Nel caso in cui l'Operazione Rilevante comunicata al mercato ai sensi della normativa applicabile non si perfezioni per qualsivoglia motivo, ai titolari di Azioni Ordinarie sarà nuovamente riconosciuta l'Opzione di Vendita ai termini e secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 e 8.10, come prontamente comunicato dalla Società agli Azionisti, secondo le modalità di legge e regolamentari pro tempore vigente.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

Articolo 9

Offerta pubblica di acquisto e di scambio

9.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).

9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato '*Panel*', istituito da Borsa Italiana. Il *Panel* detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il *Panel* esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

9.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

9.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al *Panel*.

9.5 Il *Panel* è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il *Panel* ha sede presso Borsa Italiana.

9.6 I membri del *Panel* sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri

cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del *Panel* ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

9.7 La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il *Panel* per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il *Panel* esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo 9, sentita Borsa Italiana.

9.8 Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

9.9 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 10

Partecipazioni significative

10.1 A partire dalla Quotazione, è applicabile – ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento AIM Italia**") la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob *pro tempore* vigenti (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto qui previsto.

10.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

10.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa

costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento AIM Italia, che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal Regolamento AIM Italia.

10.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

10.5 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11

Convocazione

11.1 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza.

11.2 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

11.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

11.4 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

11.5 Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea straordinaria si applicano anche alle Assemblee speciali dei soci titolari di Azioni Speciali. All'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali sono attribuite, oltre alle competenze previste per legge, anche quelle inerenti alla presentazione all'Assemblea ordinaria della proposta di nomina dei componenti degli organi sociali.

Articolo 12

Intervento e voto

12.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

12.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 13

Presidente

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato e presente; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

13.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente, con funzione di Segretario.

13.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

Articolo 14

Deliberazioni

14.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti a essa attribuiti dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia. L'Assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare sull'autorizzazione degli amministratori: (i) a compiere l'Operazione Rilevante, anche qualora questa consista nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale o compravendita di partecipazioni e/o in operazioni di conferimento, salvo il caso in cui sussista la competenza dell'Assemblea straordinaria; (ii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad utilizzare le somme depositate sul Conto Corrente Vincolato nelle ipotesi di cui al precedente articolo 7.3; e (iii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad assumere nuovo indebitamento finanziario bancario, fatta salva l'eventuale anticipazione degli interessi che matureranno sul Conto Corrente Vincolato, ferma in tutti i casi la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.

14.2 Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

14.3 La deliberazione dell'Assemblea che approvi la modificazione dell'oggetto sociale in relazione al perfezionamento dell'Operazione Rilevante è risolutivamente condizionata all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: *(a)* l'esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 33% (trentatrepercento) del capitale sociale ordinario dedotte le azioni ordinarie proprie detenute dalla Società per effetto dell'esercizio dell'Opzione di Vendita di cui al precedente articolo 8, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e *(b)* il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 33% (trentatrepercento) del numero delle azioni ordinarie della Società, rappresentanti il capitale sociale ordinario, dedotto il numero di azioni ordinarie proprie detenute dalla Società per effetto dell'esercizio dell'Opzione di Vendita di cui al precedente articolo 8.

14.4 Fermo quanto altrove previsto nel presente Statuto, le modifiche (i) del presente articolo 14, (ii) degli articoli 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), 6.3, 6.4, 7.3 e 19.1 del presente Statuto nonché (iii) delle caratteristiche dei Warrant previste dal relativo regolamento, non connesse all'approvazione e/o esecuzione dell'Operazione Rilevante e/o, con esclusivo riferimento alle modifiche *sub* (iii), le modifiche ai Warrant diverse da quelle già previste dal medesimo regolamento, sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

Numero, durata degli amministratori

15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minino di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) consiglieri, di cui almeno 1 (uno) amministratore dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF (l'"**Amministratore Indipendente**").

15.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

15.3 Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.

15.4 Fermo restando quanto previsto all'articolo 6.4, lett. (e) *sub* (iii), se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.

Articolo 16

Presidente

16.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

16.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 17

Deliberazioni

17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 2 (due) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi in carica.

17.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

17.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono

necessari la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 18
Presidente

18.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal Consigliere nominato dai presenti.

Articolo 19
Poteri di gestione

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per gli atti previsti al precedente articolo 14.1.

19.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

Articolo 20
Organi delegati

20.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni a un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

20.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 21

Poteri di rappresentanza

21.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato. Spetta anche agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.

21.1 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 22

Compenso

22.2 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23

Collegio Sindacale

23.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

23.2 I Sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

23.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; (b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 24

Revisione legale dei conti

24.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, da un revisore legale o da una

società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.

24.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari vigenti.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 25
Esercizi sociali e redazione del bilancio

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 26
Dividendi

26.1 Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere rispettivamente pagati e distribuiti ai soci previa approvazione dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali.

SCIOGLIMENTO – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27
Liquidazione

27.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

27.2 Il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito ai soci secondo il seguente ordine:

(a) *in primis*, ai soci titolari di Azioni Ordinarie fino a concorrenza del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie pari a Euro 10,00 (dieci/00) per azione;

(b) per il residuo, ai soci titolari di Azioni Speciali fino a concorrenza del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Speciali pari a Euro 10,00 (dieci/00) per azione; e

(c) per il residuo, a tutti i soci titolari di Azioni Ordinarie e di Azioni Speciali in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.

Articolo 28

Disposizioni generali

28.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si applicano le norme di legge.